

attigui al medesimo da cedersi a quella confraternita di Santa Maria, verso cessione da parte della medesima di altri locali da assegnarsi all'ospedale di Marina collocato in quello stabile, il tutto alle condizioni risultanti dall'istromento 10 marzo 1888 redatto in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza di Napoli. »

(È approvato).

« III. — Di locali nel fabbricato demaniale ex convento di S. Domenico in Imola ad uso di caserma militare, da cedersi al parroco dell'attigua Chiesa di S. Nicolò in cambio di altri locali di eguale valore da esso ceduti all'amministrazione militare per essere aggregati alla detta caserma, il tutto alle condizioni risultanti dall'istromento 24 novembre 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti la Intendenza di finanza in Bologna. »

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 3. È approvato il contratto in data 13 marzo 1888 stipulato in forma pubblica amministrativa avanti la Intendenza di finanza in Firenze, con cui il demanio dello Stato, allo scopo ed alle condizioni ivi indicate, rinuncia a favore del regio arcivespedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti al diritto di proprietà spettantegli sul fabbricato di Santa Lucia in Firenze. »

Metto a partito questo articolo 3. Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Onorevole Zucconi, ha facoltà di parlare.

Zucconi. L'onorevole ministro del tesoro, accettando la soppressione dell'articolo quarto, ha dichiarato di studiare la questione per prendere poi, se sia possibile, qualche provvedimento rispetto ai locali destinati per gli uffici pubblici in Macerata, senza che ne risulti un aggravio al bilancio dello Stato.

Di questa dichiarazione io non posso che essere soddisfatto. Però pregherei l'onorevole ministro di non voler ritardare i suoi studi di molto, poiché la questione è, per il capoluogo di provincia, Macerata, più urgente di quel che non si creda.

Gli uffici di quella città (per esempio, quelli delle ipoteche, della Agenzia delle tasse e del Registro) sono situati dentro case, nelle quali

abitano anche dei privati, dove è grandissimo il pericolo degli incendi e della sottrazione delle carte; e spesso, si noti, che i privati proprietari di quelle case possono obbligare gli uffici a sloggiare.

Io credo che a Macerata non sia possibile trovare altri locali all'infuori di quelli contemplati dall'articolo 4. Quindi spero che l'onorevole ministro del Tesoro vorrà prendere in considerazione queste mie parole e non ritarderà di molto la soluzione di questo problema, soluzione che è desiderata moltissimo da quelle popolazioni a nome delle quali ho sentito il dovere di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. L'onorevole Zucconi comprenderà perfettamente che essendo giunto da pochi giorni al Ministero non posso conoscere i particolari della questione di cui si tratta. Trovandomi di fronte al giudizio di una Commissione parlamentare la quale non crede il contratto conveniente, non poteva fare altro che consentire nella proposta della Commissione stessa, ritirare l'articolo e riservarmi di ristudiare la questione.

Così farò, tenendo conto delle osservazioni indicate dall'onorevole Zucconi.

Presidente. Rimane quindi soppresso l'articolo 4, che sarà oggetto di nuovi studi da parte del Governo.

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, allegato E bis alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie Sarde.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per l'estensione dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, allegato E bis alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie Sarde.

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« *Articolo unico.* Al contributo della spesa di costruzione delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna posto a carico delle provincie interessate, col primo capoverso dell'articolo 5